



CASSA LOMBARDA

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D. Lgs. n. 231 del 8/6/2001**

Allegato 1

I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001

Edizione 2021

La presente edizione del Modello è stata approvata ed adottata dal Consiglio di Amministrazione della
Banca con delibera del 23/06/2021.

Sommario

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione	4
➤ Enti della Pubblica Amministrazione	4
➤ Pubblico Ufficiale	4
➤ Incaricati di Pubblico Servizio	4
1.1 Reati Presupposto	5
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	8
2.1 Reati Presupposto	8
3. Delitti di criminalità organizzata	10
3.1 Reati Presupposto	10
4. Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	11
4.1 Reati Presupposto	11
5. Delitti contro l'industria e il commercio	12
5.1 Reati Presupposto	12
6. Reati societari	14
6.1 Reati presupposto	14
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	18
7.1 Reati presupposto	18
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	20
8.1 Reati Presupposto	20
9. Delitti contro la personalità individuale	21
9.1 Reati Presupposto	21
10. Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato	23
10.1 Reati presupposto	23
11. Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	25
11.1 Reati Presupposto	25
12. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	26
12.1 Reati Presupposto	26
13. Delitti commessi in violazione del diritto d'autore	27
13.1 Reati Presupposto	27
14. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	29
14.1 Reati presupposto	29
15. Reati transnazionali	30
15.1 Reati Presupposto	30
16. Reati ambientali	32
16.1 Reati presupposto	32
17. Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	34
17.1 Reati presupposto	34

18. Delitti di razzismo e xenofobia	36
18.1 Reati presupposto	36
19. Delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....	37
19.1 Reati presupposto	37
20. Reati tributari	39
20.1 Reati presupposto.....	39
21. Reati di contrabbando	42
21.1 Reati Presupposto	42

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di "Pubblico Ufficiale" e di "persona incaricata di Pubblico Servizio".

➤ Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AEEGSI, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, Difensore civico);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- gli ospedali, le università, le carceri ed i centri di salute mentale;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

➤ Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357 comma 1 del c.p., è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

➤ Incaricati di Pubblico Servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di Pubblico Servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio"*.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

1.1 Reati Presupposto

L'Art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato** – Presupposto del reato in esame è l'avvenuta erogazione da parte di un Ente Pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell'art. 316 bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da un altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;
- **Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l'erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa ovvero per l'omissione di informazioni dovute. La Banca sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto;
- **Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** – Il reato è commesso da chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente;
- **Art. 640 c.p. – Truffa** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procura a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Banca possono integrare in vari modi la fattispecie in esame;
- **Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p.. Si pensi, ad esempio, a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente;
- **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l'altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o a esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.
- **Art. 2 della legge n. 898/1986 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** – Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, il reato è commesso da chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

L'Art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 314 c.p. – Peculato** - Tale reato si configura ove il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di Pubblico Servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;

- **Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.
- **Art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- **Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione** – Commette tale reato il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il Pubblico Ufficiale corrotto;
- **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il Pubblico Ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene;
- **Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Banca che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole;
- **Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità;
- **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un Pubblico Servizio** – Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all'incaricato di un Pubblico Servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d'ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di Pubblico Impiegato);
- **Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore** - Estende anche al corruttore le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319;
- **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute a un Pubblico Ufficiale o a un incaricato di un Pubblico Servizio che riveste la qualifica di Pubblico Impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta a un Pubblico Ufficiale o a un incaricato di un Pubblico Servizio che riveste la qualifica di Pubblico Impiegato, per indurlo a omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata;
- **Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.
- **Art. 323 c.p.- Abuso d'ufficio** – Commette tale reato, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;
- **Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite** - Secondo tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico

ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 1 a 800 quote (da 10.300 Euro a 1.239.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

I delitti presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai delitti informatici sono disciplinati dall'articolo 24 – *bis* del Decreto.

2.1 Reati Presupposto

Art. 24-*bis* Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 7 della L. n. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto l'art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 491-*bis* c.p. - Falsità in documenti informatici** – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- **Art. 615-*ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **Art. 615-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **Art. 615-*quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici;
- **Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- **Art. 617-*quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- **Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- **Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- **Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- **Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635 *quater* è diretto a

distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;

- **Art. 640-*quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La persona fisica che commette un delitto informatico è punita con la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di otto anni e con una multa da 51 Euro fino a 10.329 Euro.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

3. Delitti di criminalità organizzata

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai Delitti di Criminalità organizzata sono disciplinati dall'art. 24-ter del Decreto.

3.1 Reati Presupposto

L'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell'erogazione di denaro;
- **Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **Art. 407 comma 2, lett. A) n. 5 c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da uno a due anni.

4. Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono disciplinati dall'art. 25 *bis* del Decreto.

4.1 Reati Presupposto

L'art. 25-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** – Reati di contraffazione e introduzione nel territorio dello Stato di monete nazionali o straniere o di detenzione di monete falsificate;
- **Art. 454 c.p. – Alterazione di monete** – Il reato si configura attraverso la diminuzione del valore della moneta, come attraverso la raschiatura della parte metallica;
- **Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** – Il reato si configura quando il soggetto possiede conoscenza del fatto che le monete siano false al momento della ricezione;
- **Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** - Il reato si configura quando il soggetto non possiede conoscenza del fatto che le monete siano false al momento della ricezione;
- **Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** – Reati di contraffazione o alterazione di bollo e di introduzione nello Stato, acquisto o detenzione di bolli falsificati;**Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** – Il reato si configura nel caso di uso di valori bollati contraffatti o alterati, senza avere contribuito alla contraffazione o all'alterazione. La pena è ridotta nel caso di buona fede;
- **Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** – Il reato contempla le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Il reato è "comune" poiché può essere imputato a chiunque abbia realizzato le condotte descritte;
- **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** – Il reato si configura nell'introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti, nella detenzione, e nella messa in vendita o in circolazione degli stessi prodotti recanti marchi o segni distintivi riprodotti in modo tale da determinare inganno in un numero indefinito di consumatori.

5. Delitti contro l'industria e il commercio

I reati presupposto contro l'industria e il commercio sono disciplinati dall'art. 25 *bis.1* del Decreto. Essi, dall'analisi effettuata, non hanno trovato applicazione alla realtà bancaria.

5.1 Reati Presupposto

L'art. 25-*bis.1* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio** – Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032;
- **Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni;
- **Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali** – Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni;
- **Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio** – Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065;
- **Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032;
- **Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro;
- **Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;

- **Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6. Reati societari

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati societari sono disciplinati dall'art. 25-ter del Decreto.

6.1 Reati presupposto

L'Art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice civile:

- **Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- **Art. 2621-bis. c.c. - Fatti di lieve entità** - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate** – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

- **Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione** - Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
 - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
 - il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale;
- **Art. art. 174-bis TUF - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione** - Il reato di cui all'art. 174-bis TUF è stato controllato e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF. Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. anche in quanto non è richiesta la

consapevolezza della falsità in capo all'autore della condotta delittuosa. Sia per l'art. 2624 cod. civ. che per l'art. 174-bis TUF, soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione. In entrambi i casi, potrebbero essere coinvolti, a titolo di concorso nel reato, anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Gruppo e i suoi dipendenti. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- **Art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali;
- **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Banca, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci;
- **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione e la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori;
- **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche;
- **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altri Enti o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori;
- **Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di un Ente con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Ente, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno all'Ente o a terzi;
- **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della Banca mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Banca nel caso di trasformazione;
- **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – Il reato può essere commesso dai liquidatori della Banca che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori;
- **Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati** – Per effetto dell'entrata in vigore del DDL. n. 190/2012, avvenuto il 28 Novembre 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra. Successivamente con l'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2017, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", entrato in vigore il 15 Aprile 2017, è stato riformulato il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. ed è stato introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione disciplinata dall'art. 2635-bis del codice civile. Per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati, l'art. 2635 del codice civile prevede che:
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti

con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Per quanto riguarda invece il reato di istigazione alla corruzione tra privati, l'art. 2635-bis prevede che:

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
3. Si procede a querela della persona offesa.

Per quanto riguarda il D.Lgs. 231, gli interventi normativi suddetti hanno previsto l'inserimento dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) per il reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 di cui sopra, e, per il reato di istigazione alla corruzione tra privati, ai casi di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile.

- **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Banca;
- **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 52 mila Euro a 1.549 mila Euro).

7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono disciplinati dall'art. 25-*quater* del Decreto.

7.1 Reati presupposto

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale", ha introdotto all'interno della normativa sulla responsabilità amministrativa anche i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali.

Secondo l'art. 25-*quater*, introdotto con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, la Banca verrà punita:

- in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1);
- in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo.

L'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 270-bis c.p. – Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** – Il reato si configura qualora un soggetto promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- **Art. 270-ter c.p. – Assistenza agli associati** – Il reato si configura qualora un soggetto adotti condotte di favoreggiamento in senso lato (offerta di rifugio, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione) perpetrate nei confronti di taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p.;
- **Art. 270-*quater* c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** – La fattispecie in esame sanziona l'arruolamento di una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- **Art. 270-*quater*.1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo** – Il reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi di cui ai precedenti articoli 270-bis e 270-*quater*, organizza, finanzia o propaganda viaggi all'estero finalizzati alla realizzazione di condotte aventi finalità di terrorismo, secondo la nozione di cui al successivo articolo 270-*sexies* c.p.;
- **Art. 270-*quinquies* c.p. – Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale** – La fattispecie in esame l'intera attività preparatoria rispetto alla commissione di delitti legati all'uso di armi con finalità terroristiche;
- **Art. 270-*quinquies* 1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo** – Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chi, fuori dai casi previsti dagli articoli 270-bis e 270-*quater*.1, raccoglie, eroga o comunque mette a disposizione beni o denaro destinati, anche solo in parte, al compimento di condotte con finalità di terrorismo (ex art. 270-*sexies* c.p.), a prescindere dall'effettivo utilizzo dei fondi. Sono altresì puniti il deposito o la custodia dei beni o del denaro;**Art. 270-*quinquies* 2 c.p. – sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro** – Tale reato è realizzato da chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro che siano stati sequestrati per prevenire il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, ai sensi del successivo art. 270-*sexies* c.p.
- **Art. 270-*sexies* c.p. – Condotte con finalità di terrorismo** - Il reato si configura qualora un soggetto adotti condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;

- **Art. 280 c.p. – Attentato con finalità terroristiche o di eversione** – Il reato si configura qualora un soggetto attenti alla vita o alla incolumità di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- **Art. 280-bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi** - Il reato si configura qualora un soggetto compia atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica;
- **Art. 280-ter c.p. Atti di terrorismo nucleare - Tale reato** è realizzato da chiunque per finalità di terrorismo (ex art. 270-sexies c.p.) alternativamente procura a sé o ad altri materia radioattiva, crea o si impossessa di un ordigno nucleare, o ne trae materia radioattiva, utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo di rilasciare materia radioattiva. Le condotte anzidette sono altresì punite se hanno ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
- **Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione** - Il reato in esame consiste nella privazione della libertà altrui se commessa per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- **Art. 289-ter c.p. – Sequestro di persona a scopo di coazione** – Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sequestri una persona, minacciando di ucciderla, ferirla o mantenerla in sequestro, al fine di costringere un soggetto terzo (che può essere uno Stato, una organizzazione internazionale, ma anche una persona fisica o giuridica o un ente collettivo) ad agire o a non agire in un determinato modo, subordinando il rilascio della persona sequestrata all'adempimento dell'azione/omissione intimata. Si applicano le aggravanti previste per il reato di cui al precedente articolo 289-bis c.p.
- **Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo** – Il reato in esame è posto a tutela della personalità internazionale e interna dello Stato e finalizzata a punire più gravemente l'istigazione alla commissione di tutti i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione previsti nei Capi I e II Titolo I, Libro II del codice penale.
- **Artt. 304 e 305 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione** – Tali reati si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui all'articolo 302 codice penale.
- **Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata** - Tali reati si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. Ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

La Banca verrà punita con una sanzione sia amministrativa sia interdittiva.

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

I reati presupposto inerenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono disciplinati dall'art. 25 *quater.1* del Decreto. Essi, dall'analisi effettuata, non hanno trovato applicazione alla realtà bancaria.

8.1 Reati Presupposto

L'art. 25-*quater.1* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

9. Delitti contro la personalità individuale

I reati presupposto contro la personalità individuale sono disciplinati dall'art. 25- *quinquies* del Decreto. Essi, dall'analisi effettuata, non hanno trovato applicazione alla realtà bancaria.

9.1 Reati Presupposto

L'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** – Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile** – Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

- **Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile** – Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

- **Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico** – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di

ingente quantità.

- **Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale** – Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresentano immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni no reali.

- **Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** – Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- **Art. 601 c.p. - Tratta di persone** – Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

- **Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi** – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- **Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** - Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si configura nei confronti di chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di inter- mediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

- **Art. 609 c.p. – Adescamento di minorenni** – il reato di adescamento di minorenni punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-undecies c.p. per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in esse-re anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

10. Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono disciplinati dall'art. 25-*sexies* del Decreto.

10.1 Reati presupposto

L'art. 9 della L. 62/2005 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" ha introdotto l'art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza):

- **Art. 184 – Abuso di informazioni privilegiate** – E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio nonché chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compia taluna delle azioni espressamente elencate:
 - acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
- **Art. 185 – Manipolazione del mercato** – Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20 mila a Euro 5 milioni;
- **Art. 187-bis – Abuso di informazioni privilegiate** – Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;
- **Art. 187-ter – Manipolazione del mercato** – Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a euro 5 milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- **Art 187-quinquies – Responsabilità dell'Ente** – L'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dagli artt. 184 e 185: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico. Si ritiene che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

La persona fisica che commette un reato finanziario è punita con la reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e con una multa fino a 5 milioni di Euro. Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 quote (da 1.032 mila Euro a 1.549 mila Euro).

Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

11. Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati in violazione delle norme sulla tutela e della salute e sicurezza sul lavoro sono disciplinati dall'art. 25 *septies* del Decreto.

11.1 Reati Presupposto

L'Art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice civile:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
 - **commesso con violazione delle disposizioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza;
- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote (da 10 mila Euro fino a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a un anno.

12. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati di riciclaggio sono disciplinati dall'art. 25-*octies* del Decreto.

12.1 Reati Presupposto

L'Art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti illeciti previsti dal codice penale:

- **Art. 648 c.p. - Ricettazione** – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- **Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio** - Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

13. Delitti commessi in violazione del diritto d'autore

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore sono disciplinati dall'art. 25-*novies* del Decreto.

13.1 Reati Presupposto

L'art. 15, comma 7, della L. n. 99/2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001: "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", che richiama i seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n.633:

- **Art. 171 comma 1, lett- a-bis)** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse;
- **Art. 171 comma 3** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere altrui non destinate alla pubblicazione in modo che ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- **Art. 171-bis** – Duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- **Art. 171-bis comma 2** – Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, ovvero estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati in violazione delle disposizioni di legge;
- **Art. 171-ter lettera comma 1 a)** – Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- **Art. 171-ter comma 1 lettera b)** – Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- **Art. 171-ter comma 1 lettera c)** – Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, o riproduzione in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- **Art. 171-ter comma 1 lettera d)** – Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- **Art. 171-ter comma 1 lettera e)** – Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- **Art. 171-ter lettera f)** – Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale

che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- **Art. 171-ter comma 1 lettera f - bis)** – Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- **Art. 171-ter comma 1 lettera h)** – Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- **Art. 171-ter comma 2 lettera a)** – Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o messa altrimenti in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- **Art. 171-ter comma 2 lettera a - bis)** – Comunicazione al pubblico attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- **Art. 171-ter comma 2 lettera b)** – Esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- **Art. 171-ter comma 2 lettera c)** – Promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1;
- **Art. 171-septies lettera a)** – Mancata comunicazione alla SIAE da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- **Art. 171-septies lettera b)** – Falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore;
- **Art. 171-octies** – Produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote (da 10 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi ad un anno.

14. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai delitti contro l'Autorità Giudiziaria sono disciplinati dall'art. 25-*decies* del Decreto.

14.1 Reati presupposto

L'art. 25-*decies* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende il seguente reato previsto dal codice penale:

- **Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote (da 10 mila Euro a 775 mila Euro).

15. Reati transnazionali

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati transnazionali sono disciplinati dall'art. 10 della L. n. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001".

15.1 Reati Presupposto

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. L'art. 10 della L. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

reati associativi:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **Art. 291-quarter del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- **Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

reati concernenti il traffico di immigrati:

- **Art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

reati di intralcio alla giustizia:

- **Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
- **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi:

- **Art. 377-bis c.p. – Associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi:** il 7 gennaio 2017 è entrata in vigore la L. 236/2016 "Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto e alla legge 26 giugno

1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi". La legge (art. 1) ha introdotto nel codice penale l'art. 601-bis "Traffico di organi prelevati da persona vivente" che punisce con reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro "chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente". L'art. 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al co. 6 dell'art. 416 c.p. "Associazione per delinquere", fattispecie quest'ultima prevista dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001.

La persona fisica che commette un reato transnazionale è punita con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) che vanno da tre mesi a due anni.

16. Reati ambientali

I reati presupposto contro l'ambiente sono disciplinati dall'articolo 25-undecies del Decreto. Essi, dall'analisi effettuata, non hanno trovato applicazione alla realtà bancaria.

16.1 Reati presupposto

L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale** – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale** – Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente** – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- **Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- **Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Sono inoltre compresi i seguenti reati previsti da leggi speciali:

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art.8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art.9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

17. Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai delitti di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare sono disciplinati dall'articolo 25-*duodecies* del Decreto.

17.1 Reati presupposto

L'art. 2 del D.Lgs. 109/2012 ha introdotto l'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001:

- **Art. 22, co 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998 – Impiego di lavoratori irregolari** - Le sanzioni previste per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o con permesso di soggiorno revocato o annullato sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono:
 - in numero superiore a tre;
 - sono minori in età non lavorativa;
 - sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale, ovvero a "*situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

Per il reato di impiego di lavoratori irregolari si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote nel limite di 150 mila Euro.

- **Art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-*ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

[*omissis*]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più

persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

18. Delitti di razzismo e xenofobia

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge Europea 2017, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose legate ai reati di razzismo e xenofobia. Tali reati sono richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

18.1 Reati presupposto

L'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, stabilisce che si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

I delitti considerati riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

L'art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001 prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

19. Delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai delitti di impiego di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono disciplinati dall'articolo 25-*quaterdecies* del Decreto. Essi, dall'analisi effettuata, non hanno trovato applicazione alla realtà bancaria.

19.1 Reati presupposto

L'art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401:

- **Art. 1 – Frode in competizioni sportive)** – 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
- **Art. 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa** – 1 Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione¹.
2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904².

¹ L'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 ha così modificato il comma 1 dell'art. 4 della presente legge, già modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

² La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 360 (G.U. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, sollevata in

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero³.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione⁴.

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli sopra indicati si applicano alla Banca le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati alla lettera a) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

riferimento all'art. 25, comma 2, della Costituzione.

³ L'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 4 della presente legge.

⁴ L'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 4 della presente legge. La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-21 marzo 2002, n. 85 (G.U. 27 marzo 2002, n. 13, serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 come novellato dall'art. 37, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, comma 2, 11 e 41 della Costituzione.

20. Reati tributari

I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati tributari sono disciplinati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, introdotto con l'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, con effetto dal 24 dicembre 2019, e contemplante le fattispecie delittuose di cui di cui agli artt. 2; 3; 8; 10 e 11 del D. Lgs., 10, marzo 2000, n. 74.

Con effetto dal 30 luglio 2020, l'articolo 5 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*) ha poi aggiunto i reati di omessa o infedele dichiarazione e di indebita compensazione (art. 4, 5 e 10-*quater* del D. del D.Lgs., 10, marzo 2000, n. 74), a condizione che i predetti reati tributari siano stati commessi *"nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*.

L'art. 2 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, modificando l'articolo 6 del D. Lgs. n.74/2000, ha altresì reso punibili i reati dichiarativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 di tale ultimo decreto anche quando solo tentati, laddove gli atti diretti in modo non equivoco a commettere uno di tali reati siano stati *"compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*

20.1 Reati presupposto

L'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati:

- **Art. 2, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **Art. 3, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

Il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **Art. 8, D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul

valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Art. 10, D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Il reato punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Art. 11, D.Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

- Art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

- Art. 5, D.Lgs. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

- Art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

21. Reati di contrabbando

I reati di contrabbando prescritti negli artt. 282-292 e 295 del D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, conosciuto come Testo Unico Doganale, sono disciplinati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto. Essi, dall'analisi effettuata, non hanno trovato applicazione alla realtà bancaria.

21.1 Reati Presupposto

L'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).